

# REGIONE SARDEGNA



Osservazioni sullo schema di decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'art.4, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n.71, recante "Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n.26";

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si rilevano significative criticità che l'adozione del medesimo potrebbe generare nell'accesso ai benefici del diritto allo studio, in termini di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e, in particolare, alle modalità di godimento dei benefici stessi.

**Pertanto, pur prendendo atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica del coordinamento interregionale, focalizzata sugli aspetti di natura gestionale che il provvedimento comporta, dal punto di vista politico si esprime parere negativo sullo schema di decreto in esame.**

Nello specifico si osserva il potenziale contrasto delle disposizioni contenute nello schema di decreto con i principi costituzionali.

Infatti, all'articolo 34, la Costituzione sancisce quanto segue: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

A tal proposito appare opportuno evidenziare che i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti - tra cui le borse di studio - oltre che i corsi di studio per i quali sono concessi i benefici e le procedure di selezione dei "capaci e meritevoli, ma privi di mezzi" sono già disciplinati dalla normativa in vigore, in ottemperanza al dettato costituzionale, mediante disposizioni fondate sull'uniformità di trattamento (d.p.c.m. 9 aprile 2001), da intendersi come valore fondamentale per la promozione dell'equità, della giustizia e della coesione sociale.

E'utile ricordare, inoltre, che, come sancito dall'articolo 3 della Costituzione e richiamato nella revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio (dlgs 68/2012), a consentire ai "capaci e meritevoli ma privi di mezzi" di raggiungere i gradi più alti degli studi è l'attuazione di norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore.

Di fatto, con l'approvazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, si andrebbero a trattare gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in maniera non uniforme in relazione alla tipologia di corso di laurea scelto. È evidente, infatti, che coloro che sceglieranno di intraprendere il percorso accademico iscrivendosi al cosiddetto "semestre filtro" dei corsi di studio afferenti alla classe di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria, in lingua italiana, non avranno le medesime possibilità di accesso ai benefici del DSU di tutti gli altri studenti.

Altresì è indispensabile sottolineare che la disparità si genera anche tra studenti che scelgono di iscriversi nel medesimo corso di studi (medicina/odontoiatria/veterinaria), in presenza di condizioni reddituali differenti.

Si riportano di seguito alcune considerazioni più puntuali in relazione all'articolato dello schema di decreto.

## **Articolo 2 TASSE UNIVERSITARIE**

Le previsioni del presente articolo sembrano non prendere in considerazione l'articolo 8 comma 1 del DPCM 9 aprile 2001 in base al quale le università **esonerano** totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (e non rimborsano) gli studenti beneficiari delle borse di studio nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Gli studenti iscritti al primo semestre, anche se in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai lep, potrebbero dover sostenere il costo del contributo uniformato forfettario.

## **Articolo 3 GODIMENTO DEI BENEFICI DSU DURANTE IL SEMESTRE FILTRO**

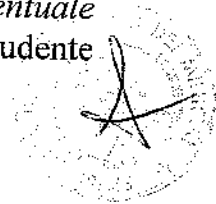
Le disposizioni generano disparità in quanto agli studenti che vorrebbero iscriversi al semestre filtro - in possesso dei medesimi requisiti di coloro che si iscrivono in qualsiasi altro corso di studi - è precluso l'accesso a tutti i benefici del diritto allo studio condizionanti sia ai fini della scelta del corso medesimo che ai fini del pieno successo formativo. Il comma 1, inoltre, concede la possibilità di usufruire unicamente dell'alloggio e del servizio ristorazione, peraltro a pagamento (seppure a tariffe agevolate).

Gli studenti beneficiari di borsa iscritti a corsi non afferenti a quelli dello schema di decreto in oggetto, per quanto la prima rata della borsa sia erogata entro dicembre, accedono da subito ai servizi (proprio come alloggio e mensa) mediante decurtazione dell'importo del servizio dalla borsa medesima.

## **Articolo 4 GODIMENTO DEI BENEFICI DSU A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEL SEMESTRE FILTRO**

Le disposizioni potrebbero generare una grave irregolarità nella formulazione delle graduatorie e nell'accesso ai benefici.

Il diritto ai benefici degli studenti iscritti al semestre filtro e poi immatricolati al secondo semestre è pesantemente condizionato dall'effettiva disponibilità di risorse appositamente riservate (come dice il comma 2 "anche risultanti dall'eventuale individuazione di specifiche riserve"). Sarebbe paradossale, infatti, che uno studente



che si immatricola al secondo semestre, per esempio in medicina, possa non ottenere il beneficio anche se si trova in condizioni reddituali più sfavorevoli rispetto a chi è risultato beneficiario di borsa nel primo semestre seguendo la procedura ordinaria. Sarebbe altrettanto paradossale che si verifici il caso esattamente contrario; cioè che chi ha ottenuto la borsa al primo semestre possa incorrere in una revoca dettata dalla necessità di dare il beneficio a chi possiede migliori condizioni per l'accesso alla borsa.

#### **Articolo 5 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Le previsioni del presente articolo sembrano non prendere in considerazione quanto disposto dall'art. 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995 n.549 "Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/91, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici." Anche in questo caso, esonerano e non rimborsano.



